

Corte d'Appello di Torino, sez. IV Penale - 20 febbraio 2015

**Guida in stato d'ebbrezza – fattispecie di reato ex art. 186 comma 2 lett. c - misurazione del tasso alcolemico con etilometro – accertamento scientifico non valido - mancanza prova del livello del tasso alcolemico – assoluta mancanza di sintomi di ebbrezza alcolica – non sussistenza**

*Nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza ex. art. 186 cds comma 2 lett. c, se non si riesce a raggiungere la prova, con sufficiente grado di certezza, del livello del tasso alcolemico presente nel sangue, diventa rilevante, come elemento di prova di segno contrario, il fatto che il soggetto non presenti quei sintomi che caratterizzano l'ebbrezza alcolica. Nel caso di specie due misurazioni con l'alcoltest avevano riportato un tasso alcolemico molto elevato (1,74 g/1i la prima e 1,63 g/1 la seconda) ma le risultanze erano state ottenute con un etilometro difettoso. Di contro il soggetto non presentava i tipici sintomi dell'ebbrezza, come del resto dichiarato dall'Ispettore verbalizzante. Pertanto, non essendo stata raggiunta la prova della fattispecie di reato per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, deve essere ritenuta applicabile l'ipotesi più favorevole all'imputato, ovvero quella di cui all'art. 186 comma 2 lettera a) cds con conseguente applicazione della sanzione amministrativa.*